

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL' ACCORDO PER LA DESTINAZIONE  
VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DELL'ANNO 2023**

**MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

---

Nell'anno 2014, con la legge 56/2014, è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r.l 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni, che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 5.173.989).

Sempre dall'anno 2018 sono intervenute importate novità dettate dal nuovo contratto collettivo funzioni locali per il triennio 2016-2018 stipulato il 21.05.2018. In particolare, è previsto (art. 67, comma 1) il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017 in un unico importo consolidato, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017 alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, comprese le alte professionalità. A decorrere dal 2018, la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative viene finanziata mediante uno stanziamento del bilancio dell'Ente (art. 15, comma 5, CCNL 2016-2018). Secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all'art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

Con il decreto 3 settembre 2019 "*Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*", sono state dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che "*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";

Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV ha diffuso una nota in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto "Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni", fornendo sommarie indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019.

In sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione ha stimato che per l'anno 2023 non vi sarà un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all'eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

L'amministrazione ha comunque proceduto a quantificare il valore medio pro-capite in vista di futuri eventuali incrementi del fondo. Tale valore è stato determinato in € 10.111.

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, che ha in parte confermato alcune disposizioni contenute nella precedente tornata contrattuale e in parte aggiunto elementi di novità. In particolare:

- il comma 1 prevede che la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
  - lett a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018;
  - lett. b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;  
[...]
  - lett. d) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- il comma 1 bis per il quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 13, comma 1 (CCNL 2019-2021) nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.
- il comma 2 in base al quale gli enti possono destinare al fondo:
  - lettera a) le risorse di cui all'art. 67, comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016-2018;
  - lettera b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio ne sussista la relativa capacità di spesa;
- il comma 3 a norma del quale *"in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. 234/2021, con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. [...] Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6."*;
- il comma 5 secondo il quale le quote relative agli incrementi di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate quali risorse variabili una tantum, nel fondo relativo all'anno 2023;
- Il comma 7 a norma del quale *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi*

*risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 2016-2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”.*

Relativamente alla retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) la disciplina è contenuta all'art.17, all'art. 7, comma 4, lett. u) e all'art. 79, comma 3 CCNL 2019-2021, ponendosi in sostanziale continuità con le precedenti disposizioni del CCNL 2016-2018.

Importanti evoluzioni si registrano sul versante normativo sia regionale che statale.

In data 7.01.2023 è stata approvata la legge regionale n. 2/2023 con la quale si disponeva, a partire dall'anno 2022, l'imputazione al fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, della spesa per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio regionale. Tale norma è stata successivamente abrogata dalla legge regionale n. 23 del 19 maggio 2023 la quale ha disposto, per l'anno 2022, l'incremento del Fondo del salario accessorio del personale del comparto dell'ammontare corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi politici, sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Nel preambolo alla legge stessa, il quale è parte integrante della norma e ai sensi dell'art 9 comma 1 l.r.55/2008 ha contenuto normativo e precettivo, si precisa che, per l'anno 2022, le risorse corrispondenti alla spesa sostenuta nell'anno 2016 per il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di staff degli organi politici concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con la giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse utilizzate dall'ente per il trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione contabile delle risorse medesime nel bilancio dell'ente.

Con il decreto dirigenziale n. 12137 del 7.6.2023 l'amministrazione ha dato attuazione a quanto sopra, rideterminando il limite ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, per l'anno 2022, includendovi la spesa sostenuta nell'anno 2016 per l'emolumento sostitutivo del salario accessorio del personale di supporto agli organi politici quantificata in € 2.077.138,64, spesa che dunque concorre alla determinazione del suddetto limite, e procedendo altresì all'incremento del fondo per il salario accessorio per un pari ammontare.

La stessa legge n.23/2023 all'art. 7 ha disposto inoltre che “A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.” Al fine di attuare tale ultima disposizione nel fondo per la retribuzione accessoria del personale non dirigente per l'anno 2023 non si è prodotto alcun effetto incrementale in conseguenza dei citati articoli della l.r. 23/2023 e il valore limite dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 è tornato ad essere quello quantificato precedentemente agli interventi normativi sopra descritti e corrispondente a € 28.689.267, il quale costituisce il valore di riferimento per il calcolo di eventuali decurtazioni del fondo e per l'applicazione del decreto legge n. 34/2019 (v. sotto).

Con la deliberazione n. 165/2023/PARI del 20.07.2023 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, la Corte ha provveduto alla parifica del Rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio 2022, ad esclusione dei capitoli di spesa nn. 71120 “retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101” e 13114 “retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101”, per complessivi € 2.077.138,64, relativi agli impegni di spesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente. A seguito di tale deliberazione, il Presidente della Giunta regionale ha condiviso con la Giunta nella seduta del 24.07.2023 una comunicazione, con la quale viene partecipato il mandato fornito

all'Avvocatura regionale di procedere alla presentazione di ricorso, nelle competenti sedi giudiziarie, avverso la suddetta deliberazione n. 165/2023/PARI nella parte in cui non parifica i capitoli di spesa sopra menzionati nonché il mandato fornito alla competente direzione di cautelare, sino all'esito del contenzioso indicato, l'importo di € 2.077.138,64 nell'ambito del Fondo salario accessorio del comparto, al fine di preservare il personale da eventuali azioni di recupero delle somme sulle quali non è intervenuta la parifica. In esecuzione di tale mandato l'Amministrazione, con il decreto dirigenziale n.16534 del 27.07.2023 ha rilevato pertanto la necessità di accantonare temporaneamente sul fondo salario accessorio del personale non dirigente l'importo di € 2.077.138,64, corrispondente all'incremento del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, stabilendo altresì come tale importo potrà eventualmente essere reso di nuovo disponibile alla contrattazione agli esiti del contenzioso attivato dall'Amministrazione avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI. Poiché l'incremento del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, in ossequio alla previsione normativa di cui alla l.r. 23/2023 vigente dal 19.05.2023, è stato possibile solo con il decreto dirigenziale n. 12137 del 07.06.2023 sopracitato di quantificazione consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, tale importo, che ha di fatto alimentato le risorse non utilizzate del fondo dell'anno 2022 riportate all'anno 2023, è sulle medesime accantonato.

Le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate in via preventiva per l'anno 2023, in € **43.129.597,97**, di cui € 34.701.946,97 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 2019-2021 ed € 8.427.650,96 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione.

Nell'ambito del fondo delle risorse decentrate, € 6.384.420,88 sono costituiti da risorse stabili del fondo dell'anno 2022 non utilizzate e rinviate al 2023 in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. d) del CCNL 2016- 2018.

Su queste risorse l'amministrazione ha disposto l'accantonamento temporaneo sopra esposto.

A tali importi si perviene come segue:

### **Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano, al lordo delle decurtazioni riportate nella Sezione III, a € **38.531.073,27** che, al netto delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni di elevata qualificazione (€ **8.335.064**) si riducono a € **30.196.009,27** e sono così composte:

- 1) Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 2019-2021 – risorse di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018: unico importo consolidato anno 2017** ammonta ad € **22.881.935** ed è così formato:

<b>RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' e quota a carico del bilancio progressioneconomiche all'interno della categoria aggiornata con il CCNL 31.07.2009 ANNO 2017</b>	
Descrizione	TOTALE
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110

Applicazione l.r. 22/2015	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262
Quota a carico bilancio RT finanziamento progressioni economiche aggiornata con il CCNL 31.07.2009	307.288
Totale	31.216.999

Tabella 1

Dalle suddette risorse vengono sottratte:

**a) Art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018** (Importo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative): le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, a partire dal 2018, vengono sottratte dal fondo delle risorse decentrate ammontano a € **7.590.064**.

**b) incremento delle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative: applicazione art. 7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018:** con l' "accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, per un totale di € 7.807.964, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; con il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 le delegazioni trattanti hanno inoltre concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:

- € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
- € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative anche successivamente al 2022 è stata confermata anche per gli anni successivi in sede di accordo sottoscritto in data 3.8.2022.

Per un ammontare complessivo di € 22.881.935 come da tabella che segue:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione	- 7.590.064
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2019)	-217.900
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020)	-129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020)	-397.500
Totale	22.881.935

Tabella 2

**2) Art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 2019-2021 – risorse di cui all’art. 67 comma 2 lettere da a) a g) CCNL 2016-2018, per un ammontare di € 5.941.350,92:**

- Art. 67 comma 2 lett. a): (€ 83,20 per ciascuna unità di personale destinataria del CCNL di categoria, in servizio presso l’ente al 31.12.2015): tali risorse ammontano a € **204.672**;
- Art. 67, comma 2 lett. b): art. 67, comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018- differenziali stipendiali per rideterminazione dell’importo delle progressioni economiche all’interno della categoria, quantificate in € **285.119**;
- art. 67, comma 2 lett. c) CCNL 2016-2018- risorse corrispondenti all’importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2022 ammontano a € **277.570,92**;
- art. 67, comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018- in attuazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all’art. 23. comma 4, del D.Lgs. 75/2017, lett. a) e b). Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 32 del 17.06.2019 ha autorizzato l’incremento del fondo delle risorse dell’anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma, ovvero l’intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all’ente prima dell’attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015: Tali risorse ammontano a € **5.173.989**, così calcolate:

Risorse art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 2016-2018								
Partizioni	Risorse soggette all’applicazione dell’art. 1, comma 236, l. 208/2015	personale al 31/12/2016	valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					Personale	Variazione personale tempo indeterminato 01/01/16 - 01/01/17	Totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	24.104.220	2.396,0	10.060	5.521,8662	1.028	- 91	937	5.173.989
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	4.624.554	1.019,0	4.538					

**Tabella 3**

**3) art. 79, comma 1 lett. b):** un importo, su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € **276.230,50**;

**4) art. 79, comma 1 lett. d):** un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, equivalente a € **423.199,92**;

**5) art. 79, comma 1-bis:** a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’art. 13, comma 1, la quota di risorse già a carico del

bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per un ammontare complessivo di € **673.292,93**;

## **ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE**

Il fondo dell'anno 2023, si avvale anche di risorse a carico del bilancio regionale. Il contratto nazionale (art. 33 CCNL 22.01.2004) stabilisce che una quota dell'indennità di comparto corrisposta ai dipendenti è posta a carico del bilancio dell'ente (la restante quota è invece finanziata con risorse a carico del fondo per la contrattazione integrativa). Per l'anno 2023 tale importo è pari a €**179.607,07**.

### Sezione II – risorse variabili

---

Le risorse variabili per l'anno 2023 ammontano a € **7.801.712,62** e sono così composte:

- **CCNL 2019-2021, art. 79 comma 2 lett. b):** (1,2% monte salari dell'anno 1997): l'importo di € **490.472**, pari all'1,2% del monte salari 1997, è stato inserito nel fondo 2023 sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta regionale n. 2 del 10/07/2023 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023*”. Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, negli stanziamenti dei capitoli indicati nella tabella 10;
- **art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021:** importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 per un importo complessivo di € 233.472,85, di cui € **187.179,37** relativi al fondo delle risorse decentrate e € 46.293,48 che alimentano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione. Tali risorse trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, negli stanziamenti dei capitoli indicati nelle tabelle 10 e 11;
- **art. 79, comma 5 CCNL 2019-2021:** gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 79 CCNL 2019-2021 di competenza degli anni 2021 e 2022 e gli importi di cui al comma 3 dello stesso art. 79 di competenza dell'anno 2022, per un totale di € **739.640,37** così dettagliato:
  - o € 552.461 relativamente all'art. 79 comma 1 lett. b) per entrambi gli anni 2021 e 2022 (€ 276.230,50 per ciascun anno);
  - o € 187.179,37 relativamente all'art. 79 comma 3 di competenza dell'anno 2022 a valere sul fondo delle risorse decentrate;
- Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente: in applicazione dell'art. 79, comma 2 lett. d) del CCNL 2019-2021, le somme aventi carattere di stabilità, inserite nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 non utilizzate per l'anno di riferimento sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. A tale titolo il fondo dell'anno 2023 è incrementato di € **6.384.420,88**. Su tale importo l'amministrazione ha operato un accantonamento in autotutela come meglio descritto in premessa.

### Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

---

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2023 – ammontano a € **3.475.381,99** e sono da correlare a:

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dalla legge regionale l.r. 27/07 e dalla delibera G.R. 766/08, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo delle risorse decentrate secondo le

- modalità operative definite con la delibera di Giunta Regionale n. 766/2008. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **204.273** ed essa è ascrivibile interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
- 2) Applicazione del CCDI 11.09.2008: le Parti hanno concordato una riduzione stabile delle risorse decentrate, pari a € **328.230**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, finalizzata all'attuazione di percorsi di carriera del personale;
  - 3) Applicazione accordo sindacale sottoscritto in data 20.07.2016 in merito all'attuazione dal 01.08.2016 della l.r. 1/2009, artt. 44 comma 1 bis e 53 comma 1 bis, con cui si dispone che il personale a tempo indeterminato svolgente funzioni di autista è assegnato agli Uffici di gabinetto dei Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale: l'accordo citato prevede che il fondo delle risorse decentrate, partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015, venga ridotto stabilmente dell'importo di € **213.737**;
  - 4) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 2469 del 03.06.2015 ammonta a € **1.200.548**, ascrivibili interamente alla partizione relativa al personale cui non si applica la l.r. 22/2015;
  - 5) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 6 CCNL 2019-2021 "*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 [...]*". Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta a € 28.689.267, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019. In particolare:
    - a. Il calcolo del valore medio 2018 prende a riferimento:
      - i. Il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal collegio dei revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili



che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.l.gs 75/2017;

- ii. Il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato, in comando presso l'ente e le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni, ect.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già compreso nel fondo per la contrattazione integrativa”*. Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per 12, arrotondando alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23 comma 2 d.l.gs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa al decreto 3 settembre 2019 *“Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018.

Sulla base di tali indicazioni:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 (ivi comprese le risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione) è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*:

<b>RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018</b>	
descrizione	importo
Limite di cui all'art. 23 comma 2 d.l.gs. 75/2017	28.689.267
Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23 comma 2 d.l.gs. 75/2017	
Art. 67 c. 2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1 comma 800, l. 205/2017)	5.173.989
Art. 67 c. 2, lett. b) CCNL 2016-2018	250.823
<b>TOTALE</b>	<b>34.114.079</b>

Tabella 4

- I dipendenti (compresi i titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 3374 unità; sono incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato e in comando presso la Regione; sono invece escluse le unità in comando presso altra amministrazione; a seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-

RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio;

- Il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 10.111:

<b>VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018</b>	
Risorse per il trattamento economico accessorio	34.114.079
Personale al 31.12.2018	3374
Valore medio trattamento accessorio 2018	10.111

Tabella 5

- Ai fini dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 d.lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 assommano a 3.153,15 unità; in tale calcolo è stato conteggiato il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accedeva alle risorse per il salario accessorio, rapportato al tempo pieno in caso di part-time, con esclusione del personale in comando presso altre amministrazioni; a seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS, si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo; a fronte, i dipendenti in servizio nell'anno 2023 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali erogati assommano a 3.092,72 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

Pertanto sulla base della stima effettuata, per l'anno 2023 è confermato il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.33 del d.l. 34/2019.

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con nota prot. 13818 del 23.01.2019 e con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15/2019, il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs.75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di elevata qualificazione e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse dell'anno 2023 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2 d.lgs 75/2017, pertanto sono pari a € 30.217.861, di cui € 8.335.064 risorse per le posizioni di elevata qualificazione e € 21.882.797 fondo delle risorse decentrate (cfr. tabella seguente) ed € 399.437 risorse per la remunerazione del lavoro straordinario, risultano complessivamente superiori al limite 2016 di € **1.528.593,99**, pertanto si procede a riduzione di pari importo delle risorse destinate al salario accessorio:

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA</b>	
<b>Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	IMPORTO
<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999

a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione- CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600
a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	277.570,92
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
<b>RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE</b>	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	179.607,07
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	21.882.796,99
Risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	8.335.064
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	30.217.860,99

**Tabella 6**

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023:

<b>Risorse per il salario accessorio</b>			
<b>Natura</b>	<b>Anno 2022 (CONSUNTIVO)</b>	<b>Anno 2023 (PREVENTIVO)</b>	<b>Variazione</b>
	Importo	Importo	Importo
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	38.901.413,71	38.531.073,27	-370.340,44
A detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione	-8.335.064,00	-8.335.064,00	0
risorse a carico del bilancio regionale	458.299,21	179.607,07	-278.692,14
risorse variabili	8.250.387,22	7.801.712,62	-448.674,60

decurtazioni del fondo/parte fissa	-3.713.120,08	-3.475.381,99	237.738,08
TOTALE	35.561.916,06	34.701.946,97	-859.969,10
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	8.335.064,00	8.427.650,96	92.586,96
Totale complessivo	43.896.980,06	43.129.597,93	-767.382,13

Tabella 7

### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

### Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

L'accordo definisce in via preventiva la destinazione delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023.

### Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le destinazioni non regolate dal contratto integrativo sono le seguenti.

<b>Fondo delle risorse decentrate anno 2023 quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificatamente dal contratto integrativo</b>	
Istituto	Importo
Progressioni economiche all'interno delle aree	10.419.535
Indennità di comparto	1.851.798,74
Indennità varie (turno, reperibilità...)	390.000
Compensi patrocinio legale	84.663
<b>TOTALE</b>	<b>12.745.996,74</b>

Tabella 8

L'importo destinato alle progressioni economiche all'interno delle aree include la somma di € 951.697 che per accordo sottoscritto tra le parti in data 29.03.2023 è stato destinato all'effettuazione di nuove progressioni economiche all'interno delle aree con decorrenza 01.01.2023.

### Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Vengono regolate dal contratto le somme indicate nella seguente tabella:

<b>Fondo delle risorse decentrate anno 2023 quantificazione preventiva</b>	
<b>Destinazioni regolate dal contratto integrativo</b>	
Istituto	Importo
Indennità condizioni lavoro	156.100
Indennità per specifiche responsabilità e staff	2.527.400
Compensi di produttività	9.983.903

Differenziazione premio di risultato	13.000
TOTALE	12.680.403

Tabella 9

Il fondo per i compensi di produttività è stato quantificato in via preventiva per l'anno 2023 in complessivi € 9.983.903. Tale importo viene ripartito tra tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale secondo le risultanze del sistema di valutazione e i criteri di calcolo adottati dalla Regione per i propri dipendenti. Nel fondo sono incluse le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 2019-2021 per un importo di € 490.472 e le risorse stabili dell'anno 2022 non utilizzate e rinviate all'anno 2023, per un importo di € 4.307.282,24, al netto dell'accantonamento di 2.077.138,64 descritto in premessa. Tale importo include anche le risorse di cui all'art. 79 comma 3 per un ammontare di € 187.179,37, nonché le risorse di cui all'art. 79 comma 5 per un ammontare di € 739.640.

Relativamente agli incarichi di elevata qualificazione, le parti hanno concordato di destinare alla retribuzione di risultato risorse sufficienti a garantire l'erogazione a tutti gli incaricati di quote di retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, ferma restando la possibilità di procedere, in sede consuntiva, all'incremento di almeno un altro 5%, in coerenza con quanto previsto all'art. 10.1.2 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019 e, in funzione della disponibilità delle risorse, all'attribuzione di un'eventuale maggiorazione del premio individuale secondo quanto previsto all'art. 10.3.5 del citato CCI. Le risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione includono le somme di cui all'art. 79 comma 3 e comma 5 del CCNL 2019-2021.

#### Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

---

Le parti hanno concordato di rinviare a successivo accordo la destinazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a € 7.198.408,59.

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

---

Nella tabella sottostante sono riepilogate le destinazioni delle risorse decentrate dell'anno 2023:

<b>Fondo delle risorse decentrate anno 2023 quantificazione preventiva</b>	
Istituto	Importo
Progressioni economiche all'interno delle aree	10.419.535
Indennità di comparto	1.851.798,74
Indennità varie (turno reperibilità...)	390.000
Indennità condizioni lavoro	156.100
Indennità per specifiche responsabilità e staff	2.527.400
Compensi di produttività	9.983.903
Differenziazione premio di risultato	13.000
Compensi patrocinio legale	84.663
Accantonamento temporaneo	2.077.138,64
Accantonamento risorse da destinare	7.198.408,59
TOTALE	34.701.946,97

Tabella 10

#### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

---

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli dicarattere generale

---

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 si evidenzia che:

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e retributiva (Tabella 2 dell'accordo, voci progressioni economiche all'interno delle aree e indennità di comparto) ammontano a € 12.271.333,74 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 26.720.627,28;
- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: i compensi di produttività vengono erogati al singolo dipendente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana, come descritto al modulo 2 della relazione illustrativa;
- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): nel corso del 2023, in base all'accordo sottoscritto in data 29.03.2023, sono state effettuate selezioni per progressioni economiche all'interno delle aree per un totale di 691 passaggi. Le progressioni sono state effettuate nel limite del 50% dei dipendenti aventi titolo a partecipare alle selezioni per ciascuna area.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

---

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo delle risorse decentrate degli anni 2022-2023

**RISORSE DESTINATE AL SALARIO ACCESSORIO**

descrizione	Anno 2022 (consuntivo)	descrizione	Anno 2023 (Preventivo)	Variazione
-------------	---------------------------	-------------	------------------------	------------

**RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'**

<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>		<b>RISORSE CONSOLIDATE</b>		
CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	CCNL 2016-2018 art. 67, c.1 - unico importo consolidato anno 2017	31.216.999,00	0,00
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064,00	0,00
A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016- 2018)	-745.000,00	A detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art.7, comma 4, lett. u) CCNL 2016-2018)	-745.000,00	0,00
<b>INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL</b>		<b>INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL</b>		
Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	Applicazione art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018	204.672,00	0,00
<b>ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>		<b>ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>		
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	228.615,07	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.c)	277.570,92	-48.955,85
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett.e)	5.173.989,00	0,00
		Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00	-285.119,00
Applicazione l.r. 23/2023	2.077.138,64	Applicazione l.r. 23/2023		2.077.138,64
		CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.b)	276.230,50	-276.230,50
		CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1, lett.d)	423.199,92	-423.199,92
		CCNL 2019-2021, art. 79, comma 1bis	673.292,93	-673.292,93
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità</b>	<b>30.566.349,71</b>	<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità</b>	<b>30.196.009,27</b>	<b>1.743.063,79</b>

**ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE**

**RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE INCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017**

Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	173.180,21	Ind.di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	179.607,07	-6.426,86
--	------------	--	------------	-----------

**RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017**

Rideterminazione fondo progressioni economiche CCNL 2016-2018	285.119,00			285.119,00
---	------------	--	--	------------

Totale oneri a carico del bilancio regionale	458.299,21	Totale oneri a carico del bilancio regionale	179.607,07	278.692,14
--	------------	--	------------	------------

### RISORSE VARIABILI

#### RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472,00	CCNL 2016-2018 art. 79, comma 2, lett.b)	490.472,00	0,00
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)	27.407,39	CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3, lett. d)		-27.407,39
Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08	5.948,32	Applicazione art. 61 c.9 D.L. 112/08		-5.948,32
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocínio legale - spese compensate)	220.414,72	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocínio legale - spese compensate)		-220.414,72

#### RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017

		CCNL 2019-2021, art. 79, comma 3	187.179,37	-187.179,37
		CCNL 2019-2021, art. 79, comma 5	739.640,37	-739.640,37
art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018	215.428,00	art. 67, comma 3, lett. e) CCNL 2016-2018		215.428,00
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0,00	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (ISTAT)	0,00	0,00
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocínio legale - spese a carico parte soccombente)	183.497,42	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi patrocínio legale - spese a carico parte soccombente)		183.497,42
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)	33.895,46	CCNL 2016-2018 art. 67 comma 3, lett. c) (compensi D.Lgs. 163/06)		33.895,46
somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.626.482,09	somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	6.384.420,88	242.061,21
incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016	446.841,82	incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016		446.841,82

<b>Totale risorse variabili</b>	<b>8.250.387,22</b>	<b>Totale risorse variabili</b>	<b>7.801.712,62</b>	<b>-448.674,60</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------

### DECURTAZIONI DEL FONDO

decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	decurtazioni del fondo/parte fissa- risoluzione consensuale	-204.273,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	decurtazioni del fondo/parte fissa - CCDI 11.09.2008	-328.230,00	0,00
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737,00	0,00
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548,00	0,00
decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.726.981,71	decurtazioni del fondo d.lgs. 75/2017 - parte fissa - limite 2016	-1.528.593,99	-198.387,72
decurtazione in autotutela art. 40 comma 3 quinquies dlgs 165/2001	-39.350,37			-39.350,37



<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>-3.713.120,08</b>	<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>-3.475.381,99</b>	<b>-237.738,09</b>
<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>35.561.916,06</b>	<b>Totale risorse per la contrattazione integrativa</b>	<b>34.701.946,97</b>	<b>-859.969,09</b>
<b>RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>		<b>RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>		
RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.335.064,00	soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	8.335.064,00	0,00
		non soggette all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	92.586,96	-92.586,96
<b>Totale risorse destinate alle Posizioni Organizzative</b>	<b>8.335.064,00</b>	<b>Totale risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione</b>	<b>8.427.650,96</b>	<b>-92.586,96</b>
<b>Totale risorse per il salario accessorio</b>	<b>43.896.980,06</b>	<b>Totale risorse per il salario accessorio</b>	<b>43.129.597,93</b>	<b>-767.382,13</b>

Tabella 11

## modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella tabella seguente si riportano i dati definitivi relativi all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022, elaborati dopo aver effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti facenti capo al fondo:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE				
ISTITUTO	Valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
progressioni economiche nella categoria	8.714.118,18	8.714.118,18	0	-
indennità di comparto	1.820.169,19	1.820.169,19	0	-
indennità varie (turno, reperibilità ...)	291.466,12	291.466,12	0	-
ind. condizioni lavoro, ex ind. disagio, ex ind. maneggio valori	99.751,20	99.751,20	0	-
ind. specifiche responsabilità e ind. direzione e staff	2.276.469,46	2.276.469,46	0	-
compensi produttività	12.094.855,92	12.810.804,72	8.283,90	-
compensi di produttività - distribuzione una tantum a carattere straordinario	724.232,7			-
differenziazione del premio individuale	11.613,94	11.613,94	0	-
Trattamento accessorio personale di supporto OO.PP.	2.175.506,05	2.175.506,05	0	-
compensi patrocinio legale	488.575,14	488.575,14	0	-
D.LGS.163/2006 (compensi progettazione)	33.895,46	33.895,46	0	-
Incentivi per funzioni tecniche (d.lgs. 50/2016)	446.841,82	446.841,82	0	-
risorse residue da destinare	6.384.420,88		6.384.420,88	6.384.420,88
<b>TOTALE</b>	<b>35.561.916,06</b>	<b>29.169.211,28</b>	<b>6.392.704,78</b>	<b>6.384.420,88</b>

(\*) Gli importi sono espressi al lordo delle economie da realizzare in applicazione dell'art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia).

Tabella 12

Le risorse stabili non spese e rinviate al fondo dell'anno 2023 ammontano a complessivi € 6.384.420,88. Tali importi trovano copertura in bilancio secondo quanto specificato nella successiva sezione III.

Relativamente allo stanziamento delle risorse destinate alle posizioni organizzative dell'anno 2022, pari a complessivi € 8.335.064, le risorse sono state utilizzate interamente, e sono finalizzate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa, ivi incluso l'importo di 2.020,48 destinato alla maggiorazione del risultato p.o. di cui all'art. 10.3.5 del CCI sottoscritto in data 20.12.2019. Sono inoltre incluse in tale importo le economie da realizzare in applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, pari a € 15.294,50.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

La spesa relativa alla quantificazione in sede preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023 pari a € 43.129.597,93 di cui € 34.701.946,97 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ed € 8.427.650,96 ascrivibili alle posizioni di elevata qualificazione.

A tale importo si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Amministrazione per € 14.267.028,74, di cui € 11.544.897,48 relativi al fondo delle risorse decentrate ed € 2.722.131,26 riferiti alle posizioni organizzative, per un totale complessivo di € 57.396.626,67.

Tali importi trovano copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell'allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2023 da corrispondere nel 2024, trovano copertura nello stanziamento dei capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2023-2025:

<b>Copertura finanziaria del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2023 - quantificazione preventiva</b>				
<b>anno</b>	<b>M/P</b>	<b>capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2023	110	13095	722	51.885,00
2023	110	13108	124	53.555,96
2023	110	13108	698	576.445,43
2023	110	13109	125	25.094,95
2023	110	13109	127	3.036,70
2023	110	13109	704	137.194,01
2023	110	13112	128	8.962,48
2023	110	13112	703	48.997,86
2023	110	71001	211	26.505,36
2023	110	71001	724	408.093,00
2023	110	71004	215	549,60
2023	110	71107	221	331.738,84
2023	110	71107	699	7.719.640,05
2023	110	71107	2173	951.697,00
2023	110	71110	222	6.308,28
2023	110	71110	223	179.824,90
2023	110	71110	225	139,65

2023	110	71110	228	763,35
2023	110	71110	229	21.307,16
2023	110	71110	701	1.833.884,89
2023	110	71110	2174	253.912,75
2023	110	71116	232	2.252,96
2023	110	71116	233	64.110,60
2023	110	71116	235	46,72
2023	110	71116	702	654.944,52
2023	110	71116	2175	80.894,25
2023	1301	71160	240	1.634,02
2023	1301	71160	706	5.884,36
2023	1301	71161	242	388,90
2023	1301	71161	243	47,06
2023	1301	71161	707	1.400,48
2023	1301	71162	244	138,89
2023	1301	71162	708	500,17
2023	101	71303	253	129.663,67
2023	102	71304	255	385.827,45
2023	102	71304	256	1.245,60
2023	103	71305	257	36.150,40
2023	101	71306	260	30.859,95
2023	101	71306	265	3.734,31
2023	102	71307	267	91.826,93
2023	102	71307	270	11.111,83
2023	102	71307	274	316,51
2023	103	71308	275	8.603,80
2023	103	71308	277	1.041,13
2023	101	71309	281	11.021,41
2023	102	71310	282	32.795,33
2023	102	71310	284	105,88
2023	103	71311	285	3.072,78
2023	102	71351	315	1.053,45
2023	101	71390	349	125.653,89
2023	101	71390	350	1.868,40
2023	102	71391	351	1.600.052,91
2023	103	71392	352	401.410,10
2023	104	71393	353	74.661,07
2023	107	71394	354	1.697,99
2023	108	71395	355	370.992,29
2023	108	71395	356	549,60
2023	111	71396	357	304.204,29
2023	404	71397	358	26.067,40
2023	502	71399	360	102.043,57
2023	801	71401	361	142.257,74
2023	802	71402	362	56.175,53
2023	901	71403	363	1.546.909,31
2023	901	71403	364	2.344,80
2023	903	71404	365	278.507,27
2023	908	71405	366	193.392,97
2023	1002	71407	367	143.418,80
2023	1003	71408	368	31.470,52
2023	1005	71409	369	284.026,81
2023	1005	71409	370	2.271,60
2023	1204	71412	371	282.977,63
2023	1301	71415	372	285.914,65

2023	1305	71416	373	61.759,16
2023	1401	71417	374	31.386,73
2023	1403	71418	375	82.367,59
2023	1405	71419	376	53.833,71
2023	1503	71420	377	60.593,58
2023	1504	71421	378	26.837,20
2023	1601	71422	379	1.375.491,77
2023	1603	71423	380	72.310,25
2023	1801	71426	381	89.399,96
2023	101	71429	384	29.905,63
2023	101	71429	391	3.618,83
2023	101	71429	397	474,76
2023	102	71430	398	380.812,59
2023	102	71430	400	267,68
2023	102	71430	402	46.081,52
2023	103	71431	405	95.535,60
2023	103	71431	408	11.560,61
2023	104	71432	410	17.769,33
2023	104	71432	412	2.150,24
2023	107	71433	413	404,12
2023	107	71433	414	48,90
2023	108	71434	415	88.296,17
2023	108	71434	417	139,65
2023	108	71434	419	10.684,58
2023	111	71435	423	72.400,62
2023	111	71435	425	8.761,08
2023	404	71436	426	6.204,04
2023	404	71436	428	750,74
2023	502	71438	429	24.286,37
2023	502	71438	432	2.938,85
2023	801	71440	434	33.857,34
2023	801	71440	436	4.097,02
2023	802	71441	437	13.369,78
2023	802	71441	439	1.617,86
2023	901	71442	441	368.164,42
2023	901	71442	442	595,81
2023	901	71442	445	44.550,99
2023	903	71443	447	66.284,73
2023	903	71443	449	8.021,01
2023	908	71444	450	46.027,53
2023	908	71444	452	5.569,72
2023	1002	71446	453	34.133,67
2023	1002	71446	455	4.130,46
2023	1003	71447	456	7.489,98
2023	1003	71447	457	906,35
2023	1005	71448	458	67.598,38
2023	1005	71448	459	577,21
2023	1005	71448	461	8.179,97
2023	1204	71451	463	67.348,68
2023	1204	71451	465	8.149,76
2023	1301	71454	466	68.047,69
2023	1301	71454	469	8.234,34
2023	1305	71455	471	14.698,68
2023	1305	71455	473	1.778,66
2023	1401	71456	474	7.470,04

2023	1401	71456	476	903,94
2023	1403	71457	477	19.603,49
2023	1403	71457	479	2.372,19
2023	1405	71458	480	12.812,42
2023	1405	71458	482	1.550,41
2023	1503	71459	483	14.421,27
2023	1503	71459	485	1.745,10
2023	1504	71460	486	6.387,25
2023	1504	71460	488	772,91
2023	1601	71461	489	327.367,04
2023	1601	71461	491	39.614,16
2023	1603	71462	492	17.209,84
2023	1603	71462	494	2.082,54
2023	1801	71465	495	21.277,19
2023	1801	71465	497	2.574,72
2023	101	71468	500	10.680,58
2023	101	71468	502	158,81
2023	102	71469	503	136.004,50
2023	102	71469	505	89,54
2023	103	71470	506	34.119,86
2023	104	71471	508	6.346,19
2023	107	71472	509	144,33
2023	108	71473	510	31.534,34
2023	108	71473	512	46,72
2023	111	71474	513	25.857,36
2023	404	71475	514	2.215,73
2023	502	71477	515	8.673,70
2023	801	71479	517	12.091,91
2023	802	71480	518	4.774,92
2023	901	71481	520	131.487,29
2023	901	71481	521	199,31
2023	903	71482	522	23.673,12
2023	908	71483	523	16.438,40
2023	1002	71485	524	12.190,60
2023	1003	71486	525	2.674,99
2023	1005	71487	526	24.142,28
2023	1005	71487	527	193,09
2023	1204	71490	528	24.053,10
2023	1301	71493	529	24.302,75
2023	1305	71494	531	5.249,53
2023	1401	71495	532	2.667,87
2023	1403	71496	533	7.001,25
2023	1405	71497	534	4.575,87
2023	1503	71498	535	5.150,45
2023	1504	71499	536	2.281,16
2023	1601	71500	537	116.916,80
2023	1603	71501	538	6.146,37
2023	1801	71504	539	7.599,00
2023	402	71913	543	16.422,71
2023	402	71913	545	1.987,29
2023	402	71914	546	5.865,25
2023	402	71916	548	69.002,98
2023	401	71920	549	8.305,40
2023	401	71920	551	1.005,02
2023	902	71921	552	8.394,21

2023	902	71921	554	1.015,77
2023	1101	71922	555	28.688,76
2023	1101	71922	556	316,51
2023	1101	71922	558	3.471,58
2023	1502	71924	560	126.484,84
2023	1502	71924	562	15.305,73
2023	1602	71925	563	50.725,16
2023	1602	71925	565	6.138,17
2023	902	71934	570	35.269,80
2023	1502	71936	571	531.448,91
2023	401	71979	597	34.896,63
2023	1101	71980	599	120.540,99
2023	1101	71980	600	1.245,60
2023	1602	71981	601	213.130,93
2023	401	72013	613	2.966,21
2023	902	72014	614	2.997,93
2023	1101	72015	615	10.245,98
2023	1101	72015	616	105,88
2023	1502	72017	617	45.173,16
2023	1602	72018	618	18.116,13
2023	105	72111	638	8.055,72
2023	105	72115	641	1.917,26
2023	105	72115	643	232,00
2023	105	72116	644	684,74
2023	108	72120	648	37.481,65
2023	108	72121	649	8.920,63
2023	108	72121	651	1.079,47
2023	108	72122	652	3.185,94
2023	1304	72127	659	11.643,62
2023	1304	72129	661	3.106,52
2023	1304	72130	662	989,71
2023	901	72139	663	3.517,20
2023	901	72141	665	893,72
2023	901	72142	667	298,96
2023	110	13218	0	543.449,98
2023	110	13218	0	129.341,09
2023	110	13218	0	46.193,25
2023	110	71240	0	7.720.312,82
2023	110	71240	0	1.837.434,45
2023	110	71240	0	656.226,59
2023	110	71001	9515	6.384.420,88
2023	110	71110	9514	1.519.492,17
2023	110	71116	9517	542.675,77
2023	1901	12362	106	1.900,73
2023	1901	12362	4846	21.199,74
2023	1901	12363	108	482,98
2023	1901	12363	4848	5.386,85
2023	1901	12364	110	161,56
2023	1901	12364	4850	1.801,98
2023	1901	12368	111	335,33
2023	1901	12368	4847	3.741,11
2023	1901	12369	113	85,21
2023	1901	12369	4849	950,62
2023	1901	12370	115	28,50
2023	1901	12370	4851	317,99

2023	108	14392	1268	476,32
2023	108	14392	4882	4.799,52
2023	108	14393	1270	121,03
2023	108	14393	4883	1.219,56
2023	108	14394	1272	40,49
2023	108	14394	4884	407,96
2023	1601	52628	1944	1.179,15
2023	1601	52628	4778	10.786,08
2023	1601	52629	1945	1.088,43
2023	1601	52629	4779	9.960,33
2023	1601	52630	1948	299,62
2023	1601	52630	4780	2.740,74
2023	1601	52631	1949	276,57
2023	1601	52631	4781	2.530,92
2023	1601	52632	1952	100,23
2023	1601	52632	4782	916,82
2023	1601	52633	1953	92,52
2023	1601	52633	4783	846,63
2023	1403	52634	1293	900,73
2023	1403	52634	4870	8.324,12
2023	1403	52635	1297	228,88
2023	1403	52635	4872	2.115,16
2023	1403	52636	1303	76,56
2023	1403	52636	4874	707,55
2023	1403	52637	1294	630,60
2023	1403	52637	4871	5.827,70
2023	1403	52638	1299	160,24
2023	1403	52638	4873	1.480,82
2023	1403	52639	1304	53,60
2023	1403	52639	4875	495,35
2023	1504	52640	133	646,56
2023	1504	52640	4876	12.321,41
2023	1504	52641	135	164,29
2023	1504	52641	4878	3.130,87
2023	1504	52642	137	54,96
2023	1504	52642	4880	1.047,32
2023	1504	52643	138	452,64
2023	1504	52643	4877	8.626,21
2023	1504	52644	140	115,02
2023	1504	52644	4879	2.191,92
2023	1504	52645	142	38,47
2023	1504	52645	4881	733,23
2023	903	52646	144	323,28
2023	903	52646	4864	1.603,77
2023	903	52647	146	82,15
2023	903	52647	4866	407,52
2023	903	52648	148	27,48
2023	903	52648	4868	136,32
2023	903	52649	149	226,32
2023	903	52649	4865	1.122,80
2023	903	52650	151	57,51
2023	903	52650	4867	285,30
2023	903	52651	153	19,24
2023	903	52651	4869	95,44
2023	502	52652	154	281,60



2023	502	52652	4858	3.248,95
2023	502	52653	156	71,55
2023	502	52653	4860	825,56
2023	502	52654	158	23,94
2023	502	52654	4862	276,16
2023	502	52655	160	197,07
2023	502	52655	4859	2.274,58
2023	502	52656	163	50,08
2023	502	52656	4861	577,97
2023	502	52657	166	16,75
2023	502	52657	4863	193,34
2023	102	52658	2961	261,75
2023	102	52658	4852	2.632,81
2023	102	52659	2965	66,51
2023	102	52659	4854	669,00
2023	102	52660	2970	22,25
2023	102	52660	4856	223,79
2023	102	52661	2962	183,25
2023	102	52661	4853	1.843,22
2023	102	52662	2966	46,56
2023	102	52662	4855	468,36
2023	102	52663	2971	15,58
2023	102	52663	4857	156,67
2023	1601	53345	3613	373,00
2023	1601	53345	4784	3.798,02
2023	1601	53346	3615	94,78
2023	1601	53346	4785	965,08
2023	1601	53347	3617	31,71
2023	1601	53347	4786	322,83
2023	1405	62292	172	525,00
2023	1405	62292	4817	5.164,88
2023	1405	62293	175	133,40
2023	1405	62293	4819	1.312,40
2023	1405	62294	177	44,63
2023	1405	62294	4823	439,01
2023	404	62298	1926	124,35
2023	404	62298	4805	2.399,76
2023	404	62299	1931	31,60
2023	404	62299	4807	609,78
2023	404	62300	1942	10,57
2023	404	62300	4809	203,98
2023	1503	62304	1273	256,48
2023	1503	62304	4832	2.600,02
2023	1503	62305	1282	65,17
2023	1503	62305	4834	660,67
2023	1503	62306	1290	21,80
2023	1503	62306	4836	221,00
2023	1204	62310	181	274,80
2023	1204	62310	4811	2.496,15
2023	1204	62311	183	69,82
2023	1204	62311	4813	634,27
2023	1204	62312	186	23,36
2023	1204	62312	4815	212,17
2023	1405	62316	187	525,00
2023	1405	62316	4818	5.164,88

2023	1405	62317	189	133,40
2023	1405	62317	4822	1.312,40
2023	1405	62318	193	44,63
2023	1405	62318	4824	439,01
2023	404	62322	1927	124,34
2023	404	62322	4806	2.399,76
2023	404	62323	1932	31,59
2023	404	62323	4808	609,78
2023	404	62324	1943	10,57
2023	404	62324	4810	203,98
2023	1503	62328	1279	256,48
2023	1503	62328	4833	2.600,02
2023	1503	62329	1283	65,17
2023	1503	62329	4835	660,67
2023	1503	62330	1291	21,80
2023	1503	62330	4837	221,00
2023	1204	62334	194	274,80
2023	1204	62334	4812	2.496,15
2023	1204	62335	196	69,83
2023	1204	62335	4814	634,27
2023	1204	62336	198	23,36
2023	1204	62336	4816	212,17
2023	401	62793	1323	545,38
2023	401	62793	4799	9.583,64
2023	401	62794	1327	138,58
2023	401	62794	4801	2.435,20
2023	401	62795	1331	46,36
2023	401	62795	4803	814,61
2023	401	62796	1324	545,38
2023	401	62796	4800	9.583,64
2023	401	62797	1328	138,58
2023	401	62797	4802	2.435,20
2023	401	62798	1332	46,36
2023	401	62798	4804	814,61
2023	1502	62799	199	514,13
2023	1502	62799	4826	8.025,15
2023	1502	62800	201	130,64
2023	1502	62800	4828	2.039,19
2023	1502	62801	205	43,70
2023	1502	62801	4830	682,14
2023	1502	62802	206	514,13
2023	1502	62802	4827	8.025,15
2023	1502	62803	208	130,64
2023	1502	62803	4829	2.039,19
2023	1502	62804	210	43,70
2023	1502	62804	4831	682,14
2023	108	62904	1311	241,98
2023	108	62904	4793	2.468,95
2023	108	62905	1316	61,49
2023	108	62905	4795	627,36
2023	108	62906	1320	20,57
2023	108	62906	4797	209,86
2023	108	62907	1312	241,98
2023	108	62907	4794	2.468,95
2023	108	62908	1317	61,49

2023	108	62908	4796	627,36
2023	108	62909	1321	20,57
2023	108	62909	4798	209,86
2023	110	74416	1305	516,01
2023	110	74416	4787	5.230,82
2023	110	74417	1308	131,12
2023	110	74417	4788	1.329,15
2023	110	74418	1310	43,86
2023	110	74418	4789	444,62
2023	1204	74419	671	485,00
2023	1204	74419	4790	4.870,69
2023	1204	74420	735	123,24
2023	1204	74420	4791	1.237,64
2023	1204	74421	673	41,23
2023	1204	74421	4792	414,01
<b>Totale</b>				<b>46.246.844,45</b>

tabella 13

<b>Copertura finanziaria delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione anno 2023 - quantificazione preventiva</b>				
<b>anno</b>	<b>M/P</b>	<b>capitolo</b>	<b>impegno</b>	<b>importo</b>
2023	110	13109	125	11.375,59
2023	110	13109	704	18.226,61
2023	110	13112	128	4.062,71
2023	110	13112	703	6.509,50
2023	110	71110	223	55.501,63
2023	110	71110	701	199.931,07
2023	110	71116	233	19.822,01
2023	110	71116	702	71.403,95
2023	110	71994	9515	92.586,96
2023	110	71110	9514	22.035,70
2023	110	71116	9517	7.869,89
2023	101	71306	260	26.264,84
2023	102	71307	267	85.124,11
2023	103	71308	275	10.189,16
2023	101	71309	281	9.380,30
2023	102	71310	282	30.401,47
2023	103	71311	285	3.638,99
2023	102	71430	398	315.988,92
2023	103	71431	405	63.259,55
2023	104	71432	410	10.978,13
2023	108	71434	415	63.893,39
2023	111	71435	423	62.534,01
2023	404	71436	426	5.489,07
2023	502	71438	429	12.230,09
2023	801	71440	434	24.277,57
2023	802	71441	437	5.091,61
2023	901	71442	441	154.650,31
2023	903	71443	447	36.130,00
2023	908	71444	450	12.734,97
2023	1002	71446	453	31.529,41
2023	1003	71447	456	5.489,07

2023	1005	71448	458	51.510,27
2023	1204	71451	463	30.561,54
2023	1301	71454	466	55.806,97
2023	1305	71455	471	12.729,03
2023	1401	71456	474	7.637,42
2023	1403	71457	477	20.775,78
2023	1405	71458	480	8.432,33
2023	1503	71459	483	8.921,55
2023	1504	71460	486	10.580,68
2023	1601	71461	489	167.029,40
2023	1603	71462	492	11.940,06
2023	1801	71465	495	13.518,46
2023	102	71469	503	112.853,19
2023	103	71470	506	22.592,70
2023	104	71471	508	3.920,76
2023	108	71473	510	22.819,07
2023	111	71474	513	22.333,57
2023	404	71475	514	1.960,38
2023	502	71477	515	4.367,89
2023	801	71479	517	8.670,56
2023	802	71480	518	1.818,43
2023	901	71481	520	55.232,25
2023	903	71482	522	12.903,57
2023	908	71483	523	4.548,20
2023	1002	71485	524	11.260,50
2023	1003	71486	525	1.960,38
2023	1005	71487	526	18.396,53
2023	1204	71490	528	10.914,84
2023	1301	71493	529	19.931,06
2023	1305	71494	531	4.546,08
2023	1401	71495	532	2.727,65
2023	1403	71496	533	7.419,92
2023	1405	71497	534	3.011,54
2023	1503	71498	535	3.186,27
2023	1504	71499	536	3.778,81
2023	1601	71500	537	59.653,36
2023	1603	71501	538	4.264,31
2023	1801	71504	539	4.828,02
2023	402	71913	543	7.245,90
2023	402	71914	546	2.587,82
2023	401	71920	549	10.189,16
2023	902	71921	552	2.545,81
2023	1101	71922	555	35.647,21
2023	1502	71924	560	51.106,88
2023	1602	71925	563	25.066,54
2023	103	71930	566	42.811,60
2023	104	71931	567	46.126,60
2023	1401	71932	568	32.089,98
2023	1601	71933	569	701.804,22
2023	102	71941	572	1.327.684,54
2023	902	71942	573	10.696,66
2023	1101	71943	574	149.778,20
2023	1405	71944	575	35.429,94
2023	108	71945	576	268.459,62
2023	102	71946	577	357.664,32

2023	103	71947	578	265.796,44
2023	402	71949	579	30.444,96
2023	404	71950	580	23.063,30
2023	502	71951	581	51.386,92
2023	801	71953	582	102.006,58
2023	903	71954	583	151.806,72
2023	908	71955	584	53.508,26
2023	1204	71956	585	128.409,84
2023	1301	71958	586	234.483,08
2023	1305	71959	587	53.483,30
2023	1403	71961	588	87.293,18
2023	1502	71962	589	214.734,78
2023	1503	71963	590	37.485,50
2023	1504	71964	591	44.456,62
2023	1602	71965	592	105.321,58
2023	1603	71966	593	50.168,30
2023	1801	71967	594	56.800,25
2023	401	71978	596	42.811,60
2023	901	71989	605	649.791,22
2023	1005	71990	606	216.429,72
2023	101	71991	607	110.356,48
2023	110	71992	608	47.796,58
2023	110	71992	726	76.582,41
2023	110	71994	609	233.200,11
2023	110	71994	700	840.046,50
2023	111	71995	610	262.747,94
2023	802	71996	611	21.393,32
2023	1002	71997	612	132.476,50
2023	401	72013	613	3.638,99
2023	902	72014	614	909,22
2023	1101	72015	615	12.731,15
2023	1502	72017	617	18.252,46
2023	1602	72018	618	8.952,33
2023	105	72114	640	56.823,26
2023	105	72115	641	13.523,94
2023	105	72116	644	4.829,98
2023	108	72119	647	10.696,66
2023	108	72121	649	2.545,81
2023	108	72122	652	909,22
2023	1003	72124	657	23.063,30
2023	1304	72128	660	10.696,66
2023	1304	72129	661	2.545,81
2023	1304	72130	662	909,22
2023	110	13218		90.619,03
2023	110	13218		21.567,33
2023	110	13218		7.702,62
2023	110	71240		846.337,42
2023	110	71240		201.428,31
2023	110	71240		71.938,68
<b>Totale</b>				<b>11.149.782,22</b>

tabella 14